

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI MILANO, GESTITO DA SO.GE.M.I. S.P.A.
C.I.G. N. 7647302140 - C.U.P. N. J48H12000040004
R.U.P. ING. MIRKO MARONATI.**

TRA

SO.GE.M.I. S.p.A. – Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede legale in Milano, alla via Cesare Lombroso, n. 54 – C.F. e Partita I.V.A. n. 03516950155, in persona del _____, _____, di seguito indicata anche come "Stazione Appaltante"

E

_____, con sede legale in _____, alla via _____, n. ____ - C.F. e Partita I.V.A. n. _____, in persona del suo _____, _____, di seguito indicata anche come "Appaltatore",
di seguito indicate sia "Parte" che congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE

- in data 13 settembre 2018, con provvedimento a firma del Presidente di SO.GE.M.I. S.p.A., dott. Cesare Ferrero, è stato deliberato l'avvio della procedura negoziata in oggetto, con contestuale impegno di spesa societario e nomina del R.U.P.;
- SO.GE.M.I. S.p.A., in virtù della necessità di individuare i Soggetti da invitare alla procedura di Gara, ha avviato sempre in data 13 settembre 2018, tramite la pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale, un'indagine di mercato (ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017,

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018), volta all'acquisizione di manifestazioni d'interesse;

- in data 28 settembre 2018 la suddetta indagine di mercato s'è conclusa con il ricevimento di n. **124** manifestazioni d'interesse, pervenute da altrettanti aspiranti Concorrenti, entro il termine prestabilito;
- nell'avviso relativo alla manifestazione d'interesse è stato previsto che:
"nel caso in cui pervengano più di 25 manifestazioni d'interesse, si procederà mediante sorteggio pubblico alla selezione dei 25 Concorrenti da invitare alla procedura negoziata";
- al fine di assicurare il riserbo sull'identità degli aspiranti Concorrenti, ad ogni partecipante è stato assegnato un numero progressivo, corrispondente all'ordine di arrivo al protocollo della Stazione Appaltante della relativa manifestazione d'interesse;
- in data 1 ottobre 2018, in sede di **sorteggio pubblico**, è stato sorteggiato –unitamente ad altri 24 numeri- il numero precedentemente assegnato all'Appaltatore;
- in data 9 ottobre 2018 sono state inoltrate le Lettere d'Invito ai 25 Concorrenti individuati tramite il sopra richiamato sorteggio pubblico;
- in data _____ SO.GE.M.I. S.p.A. -preso atto che il Concorrente _____, classificatosi primo nella graduatoria di Gara, a fronte di un ribasso offerto pari al ____% sull'importo a base di Gara, preso altresì atto dell'esito positivo delle verifiche di rito poste in essere sul predetto Concorrente- ha aggiudicato in via definitiva la procedura di Gara in favore del Concorrente _____;
- l'Appaltatore è pienamente consapevole dell'importanza per l'attività della Stazione Appaltante che l'oggetto dell'appalto sia eseguito con tempestività e nel pieno rispetto del Contratto, anche al fine di evitare l'esposizione della stessa Stazione Appaltante a pretese risarcitorie di terzi concessionari o, comunque, fruitori di spazi, locali o impianti all'interno dei Mercati all'Ingrosso;

- l'Appaltatore, accettando l'appalto, dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di disporre di idonea organizzazione, capitali, maestranze, capacità tecnica ed amministrativa, necessarie per adempiere all'incarico affidatogli e garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, con organizzazione dei mezzi necessari;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, in piena conformità con il presente Contratto, gli elaborati progettuali e la documentazione di gara, l'appalto dei lavori, forniture e prestazioni connesse, conseguenti e comunque necessarie per la corretta e regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Milano, gestito da SO.GE.M.I. S.p.A.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione delle suddette lavorazioni alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'Appaltatore dichiara di essere pienamente in grado, grazie alla propria organizzazione aziendale, di eseguire i lavori richiesti dalla Stazione Appaltante e che tutti i documenti di cui al seguente art. 2 sono sufficienti ed atti ad individuare tutti i lavori oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per la buona organizzazione del cantiere.

Art. 2 – DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d'Appalto Generale del

Ministero LL.PP. vigente all'epoca della stipulazione del presente Contratto e dalla documentazione tecnica, la quale prevarrà sul Capitolato Generale e sul presente Contratto in caso di difformità, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui, anche se non allegate e comunque firmate dalle Parti, s'intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti, **che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto**, di seguito elencati:

- *Lex Specialis* di Gara e relativi allegati;
- Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- Patto d'Integrità e Protocollo d'Intesa sottoscritti dall'Appaltatore;
- Documentazione Amministrativa prodotta dall'Appaltatore in Gara;
- Offerta economica formulata dall'Appaltatore in Gara;
- Provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- Dichiarazione dell'Appaltatore in ordine ai conti dedicati a pubbliche commesse, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;

Art. 3 – DURATA

Il presente Contratto ha la durata di **50** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Art. 4 – IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il presente Contratto d'Appalto é soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto d'appalto avverrà **in parte "a corpo" ed in parte "a misura"**, secondo le modalità così come meglio descritte dal progetto Esecutivo, **tenendo conto del ribasso percentuale prodotto dall'Appaltatore in sede di Gara**. Il pagamento verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 192/2012.

Le eventuali penali comminate di cui al successivo art. 18 potranno essere dedotte dalla Stazione Appaltante dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo di reintegro dello stesso entro trenta giorni.

Art. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Contratto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni ivi stabilite e di tutta la documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, di cui al precedente art. 2.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 6 – DOVERI DELL'APPALTATORE

L'appalto viene aggiudicato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto e dei relativi documenti allegati.

L'Appaltatore, pertanto, s'impegna ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant'altro indicato nel Contratto e relativi allegati. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modificazione societaria e/o di organismi tecnici.

In applicazione dell'art. 13-ter, D.L. n. 83/2012 -Disposizioni in materia di responsabilità dell'Appaltatore– l'Appaltatore ha l'obbligo di dimostrare il regolare versamento delle ritenute scadute alla data del pagamento dei corrispettivi relativi tramite asseverazione di un Responsabile C.A.F. o di un Professionista abilitato o attraverso dichiarazione sostitutiva. In caso di subappalto l'Appaltatore sarà obbligato all'invio delle stesse dichiarazioni rese dal Subappaltatore.

Con riferimento alla sospensione o ripresa dei lavori si precisa quanto segue:

1) é ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore Lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono

l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice e dal Regolamento;

2) la sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che l'hanno determinata;

3) qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa delle lavorazioni. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione;

4) qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri, derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i sopra richiamati termini.

Art. 7 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni causati da negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di prescrizioni di legge e del presente Contratto che, in relazione all'esecuzione dell'appalto, dovessero derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti/collaboratori nei confronti di SO.GE.M.I. S.p.A. o di terzi.

L'Appaltatore è altresì responsabile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare ai propri dipendenti od alle proprie cose in conseguenza dell'uso improprio o non autorizzato degli impianti o di altri beni della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve, in ogni caso, predisporre, secondo le normative che disciplinano la materia, tutto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti sia a terzi, che eventualmente dovessero

collaborare con l'Appaltatore stesso all'esecuzione del presente appalto, e ciò anche durante il trasporto dei dipendenti stessi e dei materiali necessari allo svolgimento delle lavorazioni in oggetto. L'Appaltatore, pertanto, dovrà presentare, prima della stipulazione del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante.

Per tutto quanto sopra, l'Appaltatore s'impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità sia diretta che indiretta, conseguente all'assunzione del presente appalto.

L'Appaltatore si assume l'onere dell'espletamento, secondo le norme di legge, delle necessarie pratiche nei confronti delle Autorità ed Enti competenti.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile della disciplina nei luoghi di esecuzione dei lavori e si obbliga, quindi, ad osservare ed a fare osservare dai propri dipendenti le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Art. 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dalla documentazione tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, oltre a quelli a lui imposti per legge.

2. In ogni caso s'intendono comprese nei lavori e perciò s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) il carico, lo scarico, il sollevamento e l'abbassamento di tutti i materiali;
- d) gli attrezzi e le opere provvisorie e quant'altro occorrer possa alla piena e perfetta esecuzione dei lavori;
- e) i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui decorre la consegna dei lavori e sino al compimento del collaudo provvisorio od all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- f) le vie di accesso al cantiere;
- g) la verifica delle dimensioni di cantiere ed i disegni di officina delle

opere in carpenteria metallica;

h) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei Lavori;

i) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento dei danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

l) la custodia e la conservazione delle opere dopo il verbale di ultimazione lavori e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo positivo.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di progetto, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di tutti i suoi operatori in cantiere, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 33.

Art. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dalla documentazione di progetto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore Lavori che può controllare

l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ed i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

2. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative disposizioni speciali.

4. Gli oneri per la sicurezza vengono contabilizzati in ogni Stato d'Avanzamento Lavori (S.A.L.).

Art. 10 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

I prezzi d'appalto s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Contratto.

Art. 11 – VARIAZIONE AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base ad elenco prezzi di Contratto, Listino Comune di Milano, sconto (come da offerta) ed a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, 161 e 162, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e agli artt. 10 ed 11 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Le opere saranno liquidate sulla base degli Stati d'Avanzamento Lavori

(S.A.L.).

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario, dietro presentazione di regolari fatture, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo SO.GE.M.I. S.p.A.

Nessun pagamento sarà effettuato prima della sottoscrizione del presente Contratto.

Su ogni S.A.L. verrà effettuato il recupero anticipo, in proporzione alla percentuale del S.A.L., delle trattenute a garanzia del 5% e delle trattenute per gli adempimenti Enti previdenziali del 0,5%, fermo restando la verifica da parte della Direzione Lavori del raggiungimento dell'avanzamento previsto.

Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, fatta deduzione dell'eventuale importo di materiali consegnati e conteggiati all'Appaltatore in conto lavori.

La rata di saldo e lo svincolo delle garanzie verranno liquidati dopo l'approvazione del collaudo finale positivo e previo accertamento dell'adempimento dell'Appaltatore agli obblighi contributivi ed assicurativi. In occasione dell'emissione dei singoli S.A.L. il Direttore Lavori ha facoltà di verificare i versamenti relativi alla mano d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi), nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 13 – RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel precedente articolo, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura di legge, in particolare con le modalità ed i termini di cui all'art. 142, del Regolamento ed agli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 14 – REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accettazione dei lavori di cui al presente Contratto avviene con approvazione del predetto certificato di regolare esecuzione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669, cod. civ., l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e di tutti gli impianti oggetto d'appalto, fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Resta facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere il corrispettivo contrattuale con le modalità di cui all'art. 4 del presente Contratto.

Art. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrà stipulare polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari ad **Euro 500.000,00** (tale importo è così determinato in quanto le lavorazioni dovranno essere eseguite all'interno di un'ampia area ove sussistono diversi fabbricati suscettibili di rischi di danneggiamento) e che preveda la garanzia di responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari ad **Euro 2.000.000,00**.

Copia della/e polizza/e deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna lavori.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dell'avvenuto pagamento del premio di polizza sia al momento della sottoscrizione del Contratto di assicurazione sia al rinnovo dei premi.

Art. 17 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'Appaltatore è obbligato a costituire, nei termini e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice, una garanzia definitiva.

Resta inteso, naturalmente, che tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora -a causa di un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto- la stessa decida di agire per la risoluzione del Contratto, anziché domandarne l'adempimento.

Tale importo sarà, altresì, trattenuto in misura pari ai costi supportati dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest'ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra impresa, nell'ipotesi di cui al successivo art. 24.

In tali casi, l'ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dai danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determinerà la revoca dell'affidamento dei lavori e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata quale garanzia a corredo dell'offerta economica da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al Concorrente che segue in graduatoria.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o parziale, costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto.

Art. 18 – PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, **è applicata una penale nella misura dell'uno per mille** dell'importo netto contrattuale per ciò che concerne il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al precedente periodo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e di ritardo nella ripresa dei lavori successiva ad un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10% del prezzo netto d'appalto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 19 – SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto, è disciplinato dall'art. 105 del Codice. L'autorizzazione al subappalto è subordinata, in ogni caso, all'adozione da parte della Stazione Appaltante di specifico provvedimento autorizzativo scritto.

Art. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Per l'Appaltatore è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.

Art. 21 – CONTROLLI

La Stazione Appaltante procederà al controllo, con personale proprio, sulla regolare esecuzione delle lavorazioni ed avrà diritto ad eseguire accertamenti in qualunque momento. L'esito di tale attività si tradurrà in appositi verbali redatti in contraddittorio.

Art. 22 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di crisi aziendale, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell'Appaltatore o di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti del medesimo Appaltatore, nonché di risoluzione del Contratto per grave inadempimento dello stesso, la Stazione Appaltante potrà

procedere alla revoca dell'appalto, unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione.

La Stazione Appaltante in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice, si riserva, inoltre, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento del completamento delle lavorazioni.

Si procederà, ai sensi dell'art. 110 del Codice, all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario Aggiudicatario.

L'affidamento del completamento delle lavorazioni avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 23 – RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, ai sensi dell'art. 1671, cod. civ., in qualunque tempo e sino al termine del presente Contratto. Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno od a mezzo PEC, che dovrà pervenire all'Appaltatore trenta giorni prima della data indicata per la cessazione del Contratto. In tale caso, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, secondo le modalità previste dal Codice.

Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile e dalle norme del Codice.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, ad eccezione di quello previsto

al punto 13, SO.GE.M.I. S.p.A. dovrà contestare per iscritto le inadempienze dell'Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per le controdeduzioni (salvo differenti termini previsti dal Codice).

Decorso inutilmente tale termine, SO.GE.M.I. S.p.A. adotterà i provvedimenti di competenza di cui al Codice.

Per qualsiasi ragione imputabile all'Appaltatore si addivenga alla risoluzione del presente Contratto, la Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale alla quota di lavorazioni non eseguita, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante ed alle quali la stessa dovrà andare incontro -sia in caso di esercizio diretto delle attività oggetto d'appalto, sia in caso di nuovo appalto- per le lavorazioni rimanenti, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto.

SO.GE.M.I. S.p.A. non riconoscerà alcun compenso all'Appaltatore per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore stesso.

SO.GE.M.I. S.p.A. può procedere all'immediata risoluzione del Contratto -unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti- per le seguenti motivazioni:

1. motivi d'interesse pubblico;
2. cessione di ramo d'azienda senza preventiva comunicazione scritta a SO.GE.M.I. S.p.A.;
3. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare svolgimento del rapporto;
4. mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei contratti collettivi in vigore ed in generale delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni;
5. mancata corresponsione, da parte dell'Appaltatore, di due mensilità consecutive di paga ai propri dipendenti;

6. ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
7. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
8. cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
9. cessione del Contratto o subappalto non preventivamente autorizzato da SO.GE.M.I. S.p.A.;
10. sospensione/interruzione delle lavorazioni per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
11. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;
12. verificarsi o, a seguito dell'accertamento successivo alla stipula del Contratto, sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
13. verificarsi delle altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto e relativi allegati, nonché dalle vigenti normative.

Salvo quanto già previsto dal CODICE, qualora le lavorazioni non fossero eseguite nel rispetto del presente Contratto, SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva di utilizzare la procedura per la diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454, cod. civ., assegnando un congruo termine per l'esecuzione, decorso inutilmente il quale, SO.GE.M.I. S.p.A., previa comunicazione inviata a mezzo PEC, potrà risolvere il Contratto.

In questo caso SO.GE.M.I. S.p.A. riconoscerà all'Appaltatore solo la parte delle lavorazioni già eseguite, nei limiti in cui risulterà utile per la stessa SO.GE.M.I. S.p.A., in proporzione al prezzo stabilito per l'intero appalto.

Rimane ferma la facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

La risoluzione non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili eventualmente derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione e dagli obblighi previsti dal Codice.

Art. 25 – RISERVE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore Lavori e, sentito l'Appaltatore, formula le proprie osservazioni alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve.

Art. 26 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

L'Appaltatore s'impegna ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 18, comma 7, L. n. 55/1990 ed all'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle lavorazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le lavorazioni.

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto.

Art. 27 – SICUREZZA

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 ed a fornire tutto quanto richiesto dal C.S.E.

Art. 28 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Agli effetti del presente Contratto, compresa la notificazione degli atti anche esecutivi e ai fini della competenza giudiziaria, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in _____, alla via _____, n. ____.

Art. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi, per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679 che i dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali. Pertanto le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, di essere informate in modo pieno ed esaustivo sulle finalità e modalità del trattamento dei rispettivi dati personali liberamente comunicati nel momento della conclusione o in corso di esecuzione del presente contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti esprimono vicendevolmente il proprio consenso al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali scambiati vicendevolmente, ai sensi dell'art. dal 15 del Regolamento U.E. 2016/679, nonché ai sensi dell'art. 16, 17, 18, 20, 21 e 22 , rispettivamente del

diritto di rettifica dei dati personali, alla cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, di opposizione al trattamento e di non essere sottoposto al processo decisionale automatizzato. I dati personali in questione saranno oggetto di trattamento fino a che è in essere il rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni, anche al fine di adempiere agli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili.

Art. 30 – D.LGS. N. 231/2001

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SO.GE.M.I. S.p.A. ed il Codice Etico della Stazione Appaltante e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.

L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni sia un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di SO.GE.M.I. S.p.A. e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Contratto. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima SO.GE.M.I. S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Art. 31 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

L'efficacia del presente Contratto è subordinata all'inesistenza, accertata dalla competente Prefettura, di cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla vigente normativa antimafia. Nel caso in cui una delle suddette cause di decadenza dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, ai sensi dell'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il presente Contratto sarà risolto.

Art. 32 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga –pena la nullità del presente Contratto– a rendere

tracciabili i flussi finanziari, avvalendosi dei conti corrente dichiarati (cfr. allegato) e dedicati, anche in via non esclusiva, a pubbliche commesse.

Art. 33 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese relative al presente Contratto, inerenti e conseguenti, ivi **comprese quelle per la registrazione del presente Contratto all'Agenzia delle Entrate** (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna lavori sino a quello della data di emissione del collaudo. Ai fini fiscali si dichiara che le lavorazioni di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 34 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto d'appalto, le "Parti" convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, _____

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di aver attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e le prescrizioni in essi articolati o contenuti nei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e ss., cod. civ., l'Appaltatore approva le seguenti clausole del presente Contratto: art. 3 (Durata), art. 4 (Importo e modalità di pagamento), art. 6 (Doveri dell'Appaltatore), art. 7 (Responsabilità dell'Appaltatore), art. 17 (Deposito cauzionale); art. 18 (Penali), art. 19 (Subappalto), art. 20 (Cessione del Contratto), art. 21 (Controlli), art. 22 (Fallimento dell'Appaltatore), art. 23 (Recesso dal Contratto), art. 24 (Risoluzione del Contratto), art. 30 (D.Lgs. n. 231/2001), art. 31 (Certificazione Antimafia), art. 32 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Milano, _____

L'Appaltatore
